RETE
PROFESSIONI
TECNICHE

Circolare n.28/2019 - Prot. n. 355/2019 del 19/12/2019

Ai Componenti dell'Assemblea della Rete Professioni Tecniche

e, p.c. Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici
P.zza San Bernardo, 106
00183 Roma
cnc@chimici.it

Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
serviziosegreteria@conaf.it

Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
presidente@cngeologi.it

Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati
P.zza Colonna, 361
00187 Roma
cng@cng.it

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via XX Settembre n. 5
00187 Roma
segreteria@cni-online.it

Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma
info@peritiagrari.it

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Via in Arcione, 71
00187 Roma
cnpi@cnpi.it

RETE
PROFESSIONI
TECNICHE

Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari
Via degli Uffici del Vicario, 49
00186 Roma
info@tecnologialimentari.it

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Via di Santa Maria dell'Anima, 10
00186 Roma
segreteriapresidenza.cnappc@awn.it

Circolare n. 28 - Prot. n. 355/2019 Roma, 19 dicembre 2019

Oggetto: Informativa su RPT in Audizione al MIT sul Codice Appalti.

Cari Presidenti,

lo scorso 5 dicembre 2019 la Rete Professioni Tecniche è stata audita dalla Commissione supporto giuridico-amministrativo regolamento codice appalti, istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in merito all'esame della bozza di regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016).

Nello specifico, nel corso dell'audizione, la delegazione della RPT ha sottolineato che il testo in esame si riferisce ad un codice contenente numerose deroghe temporanee; dunque, risulta necessario distinguere regole stabili e regole transitorie al fine di eludere incertezze interpretative che causerebbero numerosi rallentamenti delle procedure in materia di lavori pubblici.

È stato poi evidenziato che per ciò che concerne il principio dell'equo compenso per i liberi professionisti, introdotto dalla legge 172/2017, la Rete reputa che il regolamento debba statuire procedure di affidamento in grado di evitare ribassi esagerati.

RETE
PROFESSIONI
TECNICHE

Prima di concludere il proprio intervento con l'espressione della necessità di addivenire ad una attenta revisione del testo al fine di porre rimedio alle numerose criticità affiorate, la RPT si è fatta promotrice, con il consenso del Coordinatore della Commissione, di una iniziativa di raccordo tra le sigle presenti in audizione al fine di predisporre un documento analitico condiviso che possa semplificare il lavoro avviato.

In allegato alla presente circolare si invia il documento illustrato nel corso dell'audizione e poi trasmesso alla Commissione supporto giuridico-amministrativo regolamento codice appalti.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it *–* info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

RETE
PROFESSIONI
TECNICHE

Audizione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, ATTUAZIONE E INTEGRAZIONE DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

Roma, 5 dicembre 2019

RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

FEDERAZIONE NAZIONALE CHIMICI E FISICI

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE TECNOLOGI ALIMENTARI

Rete Professioni Tecniche - Via Barberini n. 68 - 00187, Roma
telefono: +39 06 42017973 - e- mail info@reteprofessionitecniche.it - pec info@pec.reteprofessionitecniche.it

Sintesi delle osservazioni per l'audizione del 5 dicembre 2019 su:

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, ATTUAZIONE E INTEGRAZIONE DEL D. LGS. 50/2016 e SS.MM.II.

Il presente documento costituisce una sintesi degli emendamenti al testo del nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti, proposto dalla Rete delle Professioni Tecniche, in occasione dell'audizione del 5/12/2019. Emendamenti che ci si riserva di introdurre successivamente nel testo in formato integrale.

In premessa, si rileva che il testo in esame è riferito ad un codice contenente numerose deroghe temporanee; è necessario dunque distinguere le regole stabili da quelle transitorie, evitando incertezze interpretative, che provocherebbero un notevole rallentamento delle procedure in materia di lavori pubblici.

Va inoltre scongiurato il rischio di una reintroduzione surrettizia, sulla base di norme transitorie, di regole derogatorie di principi generali fondamentali, quali la centralità del progetto.

Preso atto dei contenuti della bozza in oggetto, la RPT esprime le osservazioni di seguito riportate.

1) **Appalto integrato:** il rilancio di tale procedura sulla base di un progetto preliminare sembra dovuto ad un mero refuso, da eliminare nella stesura del testo definitivo, in quanto il regolamento non può stabilire procedure in contrasto con il codice, il quale prescrive che, nell'appalto integrato, i lavori devono essere affidati sulla base di un progetto definitivo (art.59 c.1 bis). Si rappresenta peraltro che il rilancio dell'appalto integrato, addirittura sulla base di un progetto preliminare (di fattibilità tecnico-economica), rappresenterebbe un deciso passo indietro rispetto al principio della "centralità del progetto", che costituisce un punto di riferimento fondamentale per la corretta gestione dei processi di trasformazione del territorio. Tale procedura potrebbe ingannevolmente apparire più snella, in quanto consente l'affidamento dei lavori senza un progetto esecutivo, ma inevitabilmente alimenta, da un lato, un numero sempre più allarmante di casi in cui si registra la mancata coerenza tra livelli successivi della progettazione e, dall'altro, numerose varianti in corso d'opera, contenziosi ed opere incompiute.

2) **Requisiti Speciali:** il regolamento dovrebbe riprendere i contenuti dell'art. 83 comma 4 del codice, stabilendo che i requisiti di capacità economica e finanziaria sono dimostrabili, tramite un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali e non solo con un fatturato minimo annuo, come indicato nel nuovo testo. Anzi, è necessario che il regolamento sottolinei che l'eventuale ricorso al requisito del fatturato deve essere motivato, come stabilito dall'art. 83 comma 5, secondo periodo, del codice. Inoltre, il mantenimento del limite temporale di 10 anni per i requisiti tecnico-professionali, richiesti ai partecipanti alle procedure di affidamento di SAI, comporta una decisa chiusura del mercato, con conseguente forte limitazione della concorrenza. Si propone pertanto di eliminare ogni valutazione temporale di esperienze curriculari, puntando al principio introdotto dallo stesso codice, nell'Allegato XVII, Parte II, lettera ii), per assicurare un livello adeguato di concorrenza. Il limite decennale, se poteva essere valido 20 anni fa - lo prevedeva infatti già il DPR 554/99 - non lo può certo essere oggi, dopo la contrazione del mercato conseguente alla crisi economica. L'obiezione che tale limite sia dovuto alla necessità di adeguare le prestazioni professionali alle nuove tecnologie progettuali e costruttive, è di fatto superata dall'obbligo di aggiornamento professionale continuo, cui tutti i professionisti sono tenuti per mantenere l'iscrizione ad un Ordine. Si ritiene inoltre che i requisiti tecnico-organizzativi previsti per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria ai liberi professionisti, debbano essere richiesti anche ai dipendenti incaricati all'interno dell'amministrazione, nella consapevolezza che la capacità tecnico-professionale, prescinda dallo stato giuridico dell'affidatario.

3) **Raggruppamenti temporanei:** il nuovo regolamento prevede che la mandataria debba possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti. Tale indicazione, esposta nel codice all' art. 83 comma 8, secondo periodo, è però riferita ai "soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g)". Si ritiene pertanto che il testo debba essere allineato alla norma di rango primario, stralciando tale prescrizione per i raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all'articolo 46 comma 1 lettera e) del codice. In merito alla presenza del giovane professionista, si ritiene che i requisiti speciali dello stesso possano concorrere alla formazione dei requisiti complessivi dell'RTP.**

4) **Procedure concorsuali:** tali procedure sono inserite all'interno del Titolo I - "Disposizioni generali" relative alla Parte III - "Contratti pubblici relativi a servizi di architettura e ingegneria e ad altri servizi tecnici nei settori ordinari". Si ritiene che l'argomento debba essere trattato in modo distinto, come avviene nel codice, dove al tema viene riservato, quasi in via esclusiva, il Capo IV (Parte II, Titolo VI). Il regolamento dovrebbe riportare inoltre adeguate specifiche a chiarimento di quali siano i lavori di

particolare rilevanza di cui all'art. 23 comma 2 dello stesso codice, riprendendo i contenuti delle linee guida Anac n. 3, punto 5.1.4 lettera d).

5) **Corrispettivo posto a base di gara**: si ritiene che il richiamo alle tariffe professionali debba essere sostituito dall'indicazione dell'obbligo, per le stazioni appaltanti, di utilizzare il decreto di cui all'art. 24 comma 8 del codice.

6) **Polizza assicurativa del progettista:** l'art. 232 riprende i contenuti dell'art. 269 del DPR 207/2010 che, in applicazione dell'art. 111 del D.Lgs. 163/2006, richiedeva la presentazione di una polizza di responsabilità civile professionale specifica per l'attività oggetto di affidamento. Tale prescrizione è superata dall'obbligo, già esistente in capo ai professionisti, di dotarsi di polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale, così come chiarito anche da ANAC nelle Linee guida n. 1, Parte II, punto 4 e dalla stessa esplicitato anche nella Relazione illustrativa dell'aggiornamento di tali linee guida del 21/02/2018. Va pertanto modificato anche l'articolo 227 comma 1, da cui deve essere stralciata la lettera L).

7) **Affidamenti diretti:** l'art. 230 comma 2 del Regolamento dovrebbe essere modificato, indicando che i servizi di architettura e ingegneria, di importo stimato inferiore a 40.000 euro, vengono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni previste dall'art. 36 comma 2 lettera a) del codice (e non dalla Parte I, Titolo III).

8) **Procedura ristretta:** si ritiene che l'allegato L per la scelta degli OO.EE. da invitare a presentare offerta, ripreso dall'art. 228 del regolamento, sia estremamente riduttivo della concorrenza, per cui se ne propone il superamento, mediante l'adozione di criteri meno selettivi.

9) **Offerta Economicamente più Vantaggiosa:** al fine di garantire la qualità delle prestazioni professionali e di rispettare i principi dell'equo compenso, si ritiene che, oltre alla soglia di sbarramento del punteggio tecnico, prevista dall'art. 229 comma 3, il regolamento debba suggerire alle stazioni appaltanti l'adozione di misure calmieranti dei ribassi, come ad esempio la formula bilineare per l'attribuzione dei punteggi relativi al criterio del prezzo e la riparametrazione dei punteggi attribuiti a ciascun criterio di valutazione.

10) **Il progetto del servizio,** prescritto dall'art. 23 comma 15 del codice, deve essere indicato quale elaborato essenziale, da allegare alla documentazione di gara per l'affidamento di SAI o alle procedure preliminari alla stessa, come, ad esempio, le indagini di mercato. Al progetto del servizio deve essere sempre allegato il calcolo dei corrispettivi di cui al punto precedente, necessario al fine di determinare le procedure di affidamento, che variano con il variare dell'importo a base di gara.

11) **Obbligo iscrizione all'Ordine/Collegio:** si ritiene che il regolamento debba prevedere l'obbligo di iscrizione all'Ordine/Collegio professionale da parte dei dipendenti che svolgono funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, progettista, direttore dei lavori e collaudatore, nella consapevolezza che chiunque rivesta ruoli così importanti, a prescindere dal fatto di svolgerli nella qualità di libero professionista o di pubblico dipendente, debba rispettare le norme di deontologia professionale e debba essere costantemente aggiornato.

12) **Modalità di svolgimento della gara:** occorre adeguare la terminologia utilizzata nel testo alle nuove procedure di gara telematica. Nell'articolo 228 del regolamento si continua a citare la "busta" o il "plico", alimentando dubbi ed incertezze.

13) **Ordine/Collegio Professionale**: Al fine di evitare errate interpretazioni applicative non uniformi, si evidenzia la necessità di sostituire sempre, in ogni fattispecie, la definizione di Ordine Professionale con quella di "Ordine o Collegio Professionale".

In conclusione, nella consapevolezza che il presente contributo non sia esaustivo, per i tempi oltremodo ridotti concessi, oltre a suggerire l'adozione delle proposte sopra elencate, si ravvisa contestualmente la necessità di una attenta revisione dell'intero documento, al fine di evitare le tante criticità derivanti dalla trasposizione del testo del DPR 207/2010 al nuovo regolamento, anche per dispositivi superati dal D.Lgs. 50/2016 e SS.MM.II.